

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-976 del 28/02/2020
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta SMERALDO S.R.L. con sede legale nel Comune di Lagosanto (FE), Via Spina n. 88 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), localita' San Giovanni di Ostellato, Via Giotto di Bondone n. 14 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di assemblaggio con saldatura a filo continuo di materiali ferrosi conto terzi.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-998 del 28/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventotto FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 32251/2019/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **SMERALDO S.R.L.** con sede legale nel Comune di Lagosanto (FE), Via Spina n. 88 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni di Ostellato, Via Giotto di Bondone n. 14 - **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **assemblaggio con saldatura a filo continuo di materiali ferrosi conto terzi.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 05.11.2019, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunta al P.G. di Arpae il 07.11.2019 con il n. 172020, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie - Protocollo istanza SUAP n. 30266 in data 05.11.2019, dalla Società SMERALDO S.R.L., nella persona di Luciano Rizzetto, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Lagosanto, Via Spina n. 88 e stabilimento nel Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni di Ostellato, Via Giotto di Bondone n. 14, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 201, n. 59;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di assemblaggio con saldatura a filo continuo di materiali ferrosi conto terzi;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società per un'attività esistente, ma con matrici ambientali non autorizzate, richiedendo di ottenere i seguenti titoli abilitativi: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nulla osta impatto acustico;

PRESO ATTO che relativamente agli scarichi idrici, la Ditta, in particolare, dichiara: che i reflui sono di origine esclusivamente civile; che per le attività di saldatura di assemblaggio ed eventuale smerigliatura di componenti in ferro, la stessa non produce scarichi idrici; che lo scarico delle acque grigie e nere derivanti dai bagni recapita in pubblica fognatura. La Ditta inoltre precisa: che le operazioni di

lavorazione vengono svolte integralmente all'interno degli immobili; che le materie prime da lavorare, generalmente ferro grezzo, vengono fornite dai Committenti ed immagazzinate all'interno dei capannoni; che in caso di materiale occasionalmente stazionato sul piazzale antistante il magazzino, lo stesso verrà debitamente protetto;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- * il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- * la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

- * la L.R. n. 5/06;
- * la L.R. 21/2012;
- * la L. 447/95;

VISTE altresì:

- * la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- * la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- * la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- * la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PG/2019/187032 del 05.12.2019 riguardante le emissioni in atmosfera, con cui viene espressa una valutazione favorevole;

DATO ATTO che nella planimetria allegata all’istanza di AUA sono indicati n. 2 generatori di calore alimentati a metano di potenza termica ciascuno pari a 0,045 MW e n. 2 generatori di calore alimentati a gasolio di potenza termica ciascuno pari a 0,07 MW, tutti rientranti negli impianti ed attività in deroga di cui all’art. 272 comma 1;

VISTA la nota del SUAP dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 3176 del 07.02.2020, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2020/20338 del 07.02.2020, con cui ha trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni, del Servizio Ambiente della stessa Unione, in merito all’impatto acustico;

VISTA la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 4829 del 26.02.2020, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2020/31348 del 26.02.2020, con cui si conforma alle valutazioni espresse dall'Azienda USL di Ferrara-Dipartimento Sanità Pubblica, nel parere favorevole allegato alla nota stessa, relativamente alla realizzazione del punto di emissione **E1** derivante dalle operazioni di saldatura e smerigliatura. Nel parere dell'Azienda USL di Ferrara si precisa che l'attività in essere rientra tra l'elenco delle attività delle Industrie Insalubri di Prima Classe di cui al Decreto 05.09.1994, alla lettera "C", n. 6 "Carpenterie, carrozzerie, martellerie";

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che con D.D.G. n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione Unità "A.U.A. ed Autorizzazioni Settoriali",

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Ditta **SMERALDO S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Lagosanto (FE), Via Spina n. 88 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni di Ostellato, Via Giotto di Bondone n. 14, codice fiscale n. 01854560388, per l'esercizio dell'attività di **assemblaggio con saldatura a filo continuo di materiali ferrosi conto terzi**.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata con la sigla **E1** (SALDATURA e SMERIGLIATURA), nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;

2. L' emissione autorizzata **E1** è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 SALDATURA e SMERIGLIATURA
Portata (Nm ³ /h)	25.500
Durata (h/giorno)	16
Altezza minima (m)	9

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri totali	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5
Monossido di carbonio (CO)	10
Sistema di abbattimento	FILTRO A CARTUCCE

3. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli all'emissione **E1** con **frequenza almeno annuale**;

4. Per l'**emissione E1** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06, e precisamente:

- a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all'Arpae di Ferrara e al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
- b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
- c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il

primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Arpae e al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
6. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
10. Ai sensi dell'art. 271, comma 20 del D.Lgs 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae **entro 24 ore** dall'accertamento;
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. Entro 60 giorni dall'attivazione degli impianti dell'attività a seguito dell'ampliamento dei locali della Ditta, presentare all'Ufficio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, informando Arpae,

tramite il SUA, una nuova valutazione di impatto acustico comprovante il rispetto dei limiti di rumore;

2. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.